

N. R.G. 12037/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente
dott. Angelo Mambriani	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice Relatore

ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **12037/2010** R.g. promossa da :

RINO BELLONI (C.F. BLLRNI45M27B885W), elettivamente domiciliato in Milano, via Zanella 41, presso il procuratore e difensore avv. Daniela D'EVANT, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio GIANCOLA

attore

contro

NICOLA GIOVANNI PROSDOCIMI (C.F. PRSNLG57A14A757V), elettivamente domiciliato in Milano, Corso Vittorio Emanuele II 30, presso i procuratori e difensori Vittorio BUONAGUIDI e Guido BATTAGLIESE

convenuto

e nei confronti di

TEAM PRODEC S.R.L. (C.F. 01391230156), con sede legale in Milano, via Doberdò
22

litisconsorte, non costituita

CONCLUSIONI

Per l'attore:

La difesa di Rino BELLONI ha concluso anche in via istruttoria come da foglio siglato dal giudice istruttore ed allegato al verbale dell'udienza del 1°/10/2013, da aversi qui interamente ritrascritto.

Per il convenuto:

NEL MERITO

IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO:

accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per violazione dell'art. 19 dello Statuto di Team Prodec, per mancata applicazione della clausola compromissoria ivi contenuta e per gli effetti dichiarare la competenza a decidere di un Collegio Arbitrale da costituirsi secondo le modalità pattuite nello Statuto societario.

IN VIA PRELIMINARE IN MERITO:

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. per i motivi di cui in narrativa.

IN VIA PRINCIPALE:

accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità gestoria relativa a Team Prodec in capo al Prosdocimi e l'assenza di qualsivoglia atto di appropriazione della clientela/concorrenza/conflitto d'interessi per tutti i motivi di cui in narrativa e per gli effetti

rigettare integralmente le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto, per i motivi e le eccezioni sollevate in narrativa.

IN SUBORDINE E IN VIA RICONVENZIONALE

nella denegata ipotesi in cui fosse accertato un qualche danno alla società, imputabile alla condotta degli amministratori, accertare e dichiarare e per gli effetti condannare Rino Belloni in qualità di amministratore delegato della Team Prodec S.r.l., in via solidale con gli altri componenti del Collegio, per tutti i motivi di cui in narrativa.

IN OGNI CASO

condannare Rino Belloni al risarcimento dei danni in favore di Nicola Prosdocimi ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. da quantificarsi in via equitativa, attesa la natura sanzionatoria della norma, per tutti i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e CPA come per legge.

In Via Istruttoria

Si chiede interrogatorio formale di Rino Belloni ed escussione testi sui seguenti capitoli di prova: vero che dal 1997 le mansioni svolte da Rino Belloni, socio e amministratore di Team Prodec S.r.l., consistevano nella gestione dei rapporti con i fornitori della società, a titolo d'esempio conduzione di trattative, sopralluoghi per l'individuazione delle prestazioni che sarebbero state rese, assumendo anche accordi circa le modalità di pagamento delle prestazioni (a titolo d'esempio Castelli Arredamenti, Castelli Montaggi, Metalvetrina, Satit, Locatelli).

1. vero che dal 1997 le mansioni svolte da Rino Belloni, socio e amministratore della Team Prodec S.r.l., consistevano nella gestione delle questioni contabili-amministrative, tra cui la gestione dei rapporti con il ceto bancario, mansioni svolte con la collaborazione della signora Lucia Visini, segretaria amministrativa di Team Prodec S.r.l.
2. vero che nel mese di novembre dell'anno 2007 Rino Belloni ha partecipato con Nicola Prodocimi a periodiche riunioni con il commercialista della Team Prodec, Rag. Aniceto Bertoglio, per assumere decisioni in ordine alla messa in liquidazione della Team Prodec.
3. vero che nei primi giorni del mese di novembre dell'anno 2007 Rino Belloni ha partecipato con Nicola Prodocimi a una riunione presso la Banca Popolare di Milano, alla presenza della Direttore Nugnes, per disaminare l'esposizione debitoria della società con l'istituto bancario e in particolare i riflessi sulla propria posizione di socio.
4. vero che nel giugno 2009 Lucia Visini ha fotocopiato e contestualmente sottoposto alla visione di Rino Belloni i documenti societari consegnati dal Rag. Aniceto Bertoglio, presso la sede della Team Prodec, documenti poi restituiti al commercialista.

Si indica quale teste la sig.ra Lucia Visini, residente in Sesto San Giovanni (Mi), V.le Italia 227F.

Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato nella memoria istruttoria dal convenuto.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;

B. che RINO BELLONI (socio per il 35% della Team Prodec srl, nonché consigliere delegato della stessa¹) ha promosso azione sociale di responsabilità *ex art.* 2476 co. 3° cod. civ.² contro NICOLA GIOVANNI PROSDOCIMI (socio per il 65% della Team Prodec srl, nonché presidente del consiglio e consigliere delegato a sua volta³) illustrando che:

B).1 il PROSDOCIMI dal 2007 aveva messo in pratica una serie di condotte volte ad emarginare il socio di minoranza (impedendogli fra l'altro, con la complicità del commercialista della società rag. Aniceto BERTOGLIO di Lodi, di consultare la contabilità sociale), e a liquidare di fatto la società senza avvisarlo, in particolare:

¹ Con la delega di amplissimo contenuto che risulta dalla quarta pagina della certificazione del registro delle imprese prodotta dall'attore al suo doc. 1.

² Come dall'attore inequivocabilmente chiarito al punto 4. della sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 1 del 4/3/2011.

³ Terzo componente del consiglio di amministrazione, non in causa, è(ra) la moglie del Prodocimi, sig.ra Giustina Cagnati.

B.1.a licenziando i due dipendenti (Visini e Repetti) per poi continuare ad avvalersi delle prestazioni lavorative della Visini in nero;

B.1.b cedendo con fattura in data 9/5/2008 beni mobili sociali a un prezzo (€ 1.750,00 oltre I.v.a.) inferiore al loro valore⁴;

B.1.c cedendo nel maggio 2008 senza corrispettivo il contratto di *leasing* dell'autovettura Mercedes Benz ML 320 targata CZ140HS⁵ alla PROSDOCIMI DESIGN s.r.l. da lui stesso costituita l'11/1/2008, controllata ed amministrata⁶;

oltre ad ulteriori irregolarità pregiudizievoli del patrimonio sociale, quali:

B.1.d l'aver posto a carico della Team Prodec, come da fattura in data 29/7/2006 per € 982,34 (818,62 oltre I.v.a.), una spesa di riparazione del proprio autoveicolo targato BK926EK⁷;

B.1.e l'aver omesso per gli anni 2004 / 2006 il versamento dei contributi relativi agli emolumenti, pur dichiarati, corrisposti al BELLONI⁸;

B.1.f l'aver spiccato "*tutta una serie di fatture (...) dalla società a carico di Mudita sas(,) una società del fratello dell'arch. Prosdocimi per lavori di grafica*" pur non risultando che la Team Prodec avesse mai svolto lavori di quel tipo;

B.1.g l'aver infine omesso di riscuotere i crediti per complessivi € 263.566,02 quali risultavano dal mastrino clienti al 10/1/2008 di cui al documento attoreo 62;

B).2 il PROSDOCIMI all'inizio del 2008 aveva appunto costituito la Prosdocimi Design s.r.l. di cui era unico socio e amministratore, svolgendo per suo tramite attività in concorrenza della Team Prodec s.r.l. in violazione dell'art. 2390 cod. civ. e sottraendole gran parte della clientela, con particolare riguardo ai singoli affari indicati inizialmente alle pagine da 12 a 17 della citazione e da ultimo ai punti da **3.** a **10.** della memoria istruttoria del 4/4/2011;

⁴ Cfr. doc. 5 att.

⁵ Cfr. docc. 26 - 29 att.

⁶ Cfr. doc. 13 att.

⁷ Cfr. doc. 30 att.

⁸ Cfr. docc. 64 - 67 att.

che Rino BELLONI ha pertanto chiesto accertarsi le violazioni di legge e dello statuto del PRODOSCIMI sopra descritte e condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni, anche morali, a favore della Team Prodec s.r.l.;

C. che il PROSDOCIMI ha resistito alla domanda, eccependo:

C.1 in via preliminare, la mancata applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 19 dello Statuto e la nullità della citazione *ex art.* 164 c.p.c.;

C.2 nel merito, premesso che gli amministratori delegati avevano entrambi poteri illimitati in ordine alla gestione dell'attività sociale,

C.2.a che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore era falsa, avendo dovuto il PROSDOCIMI licenziare i due dipendenti e vendere parte dei beni sociali per contrastare la crisi economica globale e quella particolare della società, ben nota al BELLONI (che era stato messo in condizioni di aver piena conoscenza delle vicende societarie, salvo disertare alcuni consigli ed assemblee⁹);

C.2.b che in alcun modo gli si poteva far carico dei comportamenti in tesi scorretti del commercialista BERTOGLIO, atteso anche che in ogni caso i documenti richiesti erano stati comunque visionati dal BELLONI presso la sede alla presenza della signora Visini;

C.2.c che il convenuto non aveva attuato attività concorrenziale alcuna, tanto che i progetti e i preventivi indicati alle pagine 12 e seguenti dell'atto di citazione erano tutti di Team Prodec s.r.l.;

che pertanto Nicola PROSDOCIMI ha chiesto:

- rigettarsi sotto ogni profilo la domanda attorea con condanna del BELLONI *ex art.* 96 c.p.c.,
- e subordinatamente all'accertamento di un qualche danno alla società, condannarsi anche il BELLONI in via solidale con gli altri componenti del consiglio di amministrazione della società per la regola portata dall'art. 2476 co. 1° cod. civ.;

RILEVATO

⁹ Cfr. gli stessi docc. 7, 9, 10, 15 nonché 18, 20 e 22 att.

D. che disposto lo scambio delle memorie *ex art.* 183 co. 6° c.p.c. e prodotti ulteriori documenti, il giudice istruttore ammesso -come da motivata ordinanza che si riporta in nota¹⁰- l'ordine di esibizione richiesto a carico dei clienti di cui al superiore paragrafo **B).2** e disposto d'ufficio, sulla scorta dei documenti che essi avessero fornito -come infatti hanno, ad eccezione di Francesca Rapisarda e della Sebastiano Rapisarda s.r.l.- previa notificazione a ciascuno di essi ad opera dello stesso attore di "*atto di comunicazione di ordinanza*", consulenza tecnica sul seguente quesito assegnato al dr. Andrea ROMANO' il 7/5/2013:

“Il consulente dell’ufficio (...) esaminati in particolare i documenti rimessi dai terzi in attuazione del capo 1) dell’ordinanza emessa il 28/11/2012, e quegli altri che sull’accordo delle parti vorranno acquisire,

1) accerti il volume degli eventuali incarichi e dei relativi guadagni che dalla documentazione di cui sopra risulteranno transitati dalla TEAM PRODEC s.r.l. al Prosdocimi personalmente o alla Prosdocimi Design s.r.l.;

¹⁰ Il giudice istruttore (...),

RITENUTO

che, atteso il tempo trascorso dai fatti e la natura documenta(bi)le della gran parte delle circostanze dedotte a prova dalle parti, appare preferibile -anziché ammettere, nella minor parte in cui sarebbero forse astrattamente rilevanti, i mezzi di prova orale da esse indicati, ed al fine di acquisire risultati probatori più certi e oggettivi- disporre:

- ordine di esibizione ai clienti che nell’atto di citazione e nella memoria attorea del 4/4/2011 si assumono distolti dalla Team Prodec s.r.l. a favore della Prosdocimi Design s.r.l. o dell’arch. Nicola G. PROSDOCIMI personalmente, in relazione agli (otto) specifici (clienti,) incarichi e lavori da ultimo riassunti ai punti da **3.** a **10.** della memoria istruttoria citata;
- d’ufficio, consulenza tecnica volta a stabilire, alla luce della documentazione esibita (e che anzi, andrà esibita direttamente al consulente) e di quella già agli atti, l’eventuale volume degli incarichi e guadagni distratti, ed altresì a verificare la sussistenza (quantificandone il pregiudizio per la società) delle altre condotte documentate o non contestate dal convenuto di cui ai punti **7.** della memoria attorea del 4/3/2011, nonché **3.** e **1.** (in relazione all’ultimo capoverso della pagina 2) della citazione;

p. t. m.

letti gli artt. 183 co. 7°, 191 e 210 c.p.c.,
nonché 81 *bis* e 95 disp. att. c.p.c.,

- 1) ordina** ai soggetti indicati ai punti da **3.** a **10.** della memoria attorea del 4/4/2011 di consegnare in copia al consulente dell’Ufficio indicato al numero **2)** che segue, entro un mese dalla comunicazione della presente ordinanza, i documenti tutti nella loro disponibilità relativi ai lavori ed incarichi pure ivi indicati conferiti alla Team Prodec s.r.l. o alla Prosdocimi Design s.r.l. o a Nicola G. Prosdocimi personalmente, nonché in particolare ai pagamenti effettuati all’uno o l’altro di tali soggetti in relazione a quegli stessi lavori o incarichi;
- 2) nomina** consulente del Tribunale, per l’espletamento della consulenza sui temi individuati in parte motiva, il dr. **Andrea ROMANO'**, via Turati 7, 20121 Milano, tel. 02/867593 - fax 02/62086259;
- 3) autorizza** parte attrice a notificare ai soggetti di cui al capo **1)** che precede copia (nella parte di loro interesse) della sua memoria del 4/4/2011 e della presente ordinanza, nonché a dare avviso al consulente dell’Ufficio della nomina e dell’udienza di cui *infra*;
- 4) rigetta nel resto** le istanze istruttorie di ambo le parti;
- 5) fissa**, per la comparizione dell’ausiliare ed il suo giuramento, l’udienza del **7/5/2013** alle ore **12,20**, **nonché sin d’ora** per la precisazione delle conclusioni quella del 1°/10/2013 alle ore 9,30 (...)

2) **verifichi altresì** la sussistenza (quantificandone il pregiudizio economico per la società) delle altre condotte documentate o non contestate dal convenuto di cui ai punti 7. della memoria attorea del 4/3/2011, nonché 3. e 1. (in relazione all'ultimo capoverso della pagina 2) della citazione,

3) **redigendo all'esito** un prospetto di riepilogo del mancato guadagno o del pregiudizio patrimoniale ipoteticamente arrecato alla TEAM PRODEC s.r.l.;

4) **riferisca in ogni caso** ogni altra circostanza ritenuta utile alla decisione, adoperandosi per l'individuazione fra le parti di possibili ipotesi transattive”;

E. che depositata dall'ausiliare del Tribunale il 18/9/2013 la relazione di consulenza con le risposte alle osservazioni delle parti e precisate le conclusioni (previa declaratoria di non luogo a provvedere sull'istanza di sequestro probatorio depositata dall'attore il 19/7/2013) all'udienza del 1°/10/2013, la causa -scaduti il 23/12/2013 i termini per il deposito delle difese illustrative- è pervenuta al Collegio per la decisione;

RITENUTO PRELIMINARMENTE

F. che le eccezioni svolte in via pregiudiziale dal convenuto sono entrambe infondate,

- quella relativa all'arbitrabilità della controversia per l'assorbente rilievo della sopravvenuta nullità della clausola compromissoria portata dall'art. 19 dello statuto della Team Prodec (mai adeguato nel termine fissato dall'art. 223 bis disp. att. c.p.c. al disposto imperativo di cui all'art. 34 co. 2° del d. lgs. 17/1/2003 n. 5),
- e quella denunciante nullità della citazione per difetto di *causa petendi*, perché -anche alla luce del successivo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. e richiamando qui il contenuto del precedente paragrafo **B.**- la domanda attorea sembra invece validamente formulata nei chiari termini ivi riportati;

RITENUTO NEL MERITO

G. che in tanto può ritenersi sussistente la responsabilità di un amministratore di società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 co. 1° cod. civ., in quanto dalla condotta commissiva od omissiva a lui imputata sia derivato in via immediata e diretta al patrimonio della società un concreto danno;

H. che nella specie, premesso:

- che i pregiudizi che il BELLONI lamenta personalmente sono per loro natura (ove non risolvendosi in un mero danno indiretto) esclusi dal *thema decidendum*
- e che il denunciato ostruzionismo del rag. BERTOGLIO da un lato non ha alla fine impedito all'attore (come dimostra la documentazione contabile da lui stesso prodotta¹¹) di consultare nei dettagli la contabilità sociale e dall'altro ha riguardato lo stesso PROSDOCIMI costringendo entrambi i legali delle parti ad interventi congiunti¹²,

osserva il Collegio ripercorrendo la numerazione sopra adottata dal paragrafo **B.:**

il licenziamento dei dipendenti Visini e Repetti ad opera del PROSDOCIMI e -ove anche sussistente- la susseguente prestazione in via irregolare della prima di ulteriore attività lavorativa a favore della Team Prodec s.r.l. non pare allo stato aver arrecato al patrimonio sociale danno alcuno, neppure del resto concretamente allegato (B.1.a) ;

la cessione dei beni mobili sociali indicati nella fattura del 9/5/2008 appare avvenuta a prezzo conforme al loro effettivo valore, come correttamente concluso dal consulente del Tribunale alla pag. 18 della sua relazione del 9/9/2013 sulla scorta del documento contabile prodotto dall'attore col n. 31 (B.1.b);

la cessione, pacificamente senza corrispettivo, del contratto di *leasing* dell'autovettura Mercedes Benz targata CZ140HS di proprietà sociale che il convenuto non ha negato di aver autonomamente effettuato alla PROSDOCIMI DESIGN s.r.l. (B.1.c) ha invece integrato senz'altro un atto a titolo gratuito dolosamente depauperativo del patrimonio sociale, oltretutto in evidente perseguimento di un confliggente interesse personale del convenuto, in misura pari alla differenza

- fra il residuo valore dell'autoveicolo come correttamente calcolato dal c.t.U. secondo le massime di esperienza e gli ammortamenti d'uso -condivisi dal Collegio- di cui alla pag. 15/16 della sua relazione (€ 48.854,17),
- e il debito residuo per i canoni di locazione finanziaria accollatisi dalla cessionaria (€ 37.173,72),

¹¹ Docc. 28 - 66 att.

¹² Cfr. doc. 3 conv.

e quindi, detratta l'I.v.a. nella misura all'epoca vigente, ad € 10.815,23 alla data della cessione (19/5/2008)¹³;

così come ha certamente costituito un indebito carico alla società amministrata di costi ad essa estranei la non contestata riparazione di un proprio autoveicolo personale posta in essere dal PROSDOCIMI in data 29/7/2006 per €818,62 oltre I.v.a., con la precisazione che pur non essendo in tale caso -come ha correttamente osservato il c.t.U.¹⁴- detraibile l'I.v.a., essa deve ritenersi purtuttavia esser stata detratta dalla società, con la conseguente limitazione del danno al corrispettivo netto (B.1.d);

quanto all'evasione contributiva di cui *supra* al punto B.1.e, allo stato non risulta esser stata applicata alla Team Prodec (nonostante la denuncia effettuata dallo stesso BELLONI) alcuna sanzione per tale omissione, con la conseguenza che nessun danno può allo stato ritenersi prodotto per tale voce;

ad analoga conclusione deve pervenirsi per le fatture a carico della Mudita s.a.s., peraltro attive e -come documentato dal convenuto- successivamente stornate¹⁵ (B.1.f);

per quanto attiene infine all'omissione della riscossione dei crediti risultanti a libro giornale (per € 263.566,02) al 10/1/2008, sino a prova contraria tali crediti, se non *medio tempore* riscossi (e ben avrebbe potuto / dovuto provvedervi anche il BELLONI), sono ancora nel patrimonio della Team Prodec s.r.l., onde a fronte di tale apodittica prospettazione tale voce di danno non pare neppur astrattamente configurabile (B.1.g);

I. che per quanto poi attiene al presunto sviamento di clientela sociale di cui il PROSDOCIMI si sarebbe macchiato dopo aver costituito la Prosdocimi Design s.r.l., premesso

- che il contenuto dell'ordine di esibizione rivolto -su istanza dell'attore- a tutti i soggetti da lui stesso indicati appare di chiara formulazione ed è stato ritualmente notificato, tanto è vero che lo stesso c.t.U. (per la gioielleria TOMASINI FRANCIA) ha potuto richiedere ove del caso le necessarie integrazioni,

¹³ Sul punto si veda anche la persuasiva replica del dr. ROMANO' alle osservazioni del consulente di parte convenuta alle pagg. 2 e soprattutto 3 delle "*brevi osservazioni*" integrative pure depositate il 10/9/2013.

¹⁴ V. a pag. 17.

¹⁵ Cfr. doc. 4 att.

- che la mancata risposta di alcuni dei terzi cui l'ordine è stato rivolto è incoercibile,
- e che le successive istanze istruttorie del BELLONI al riguardo debbono ritenersi tutte precluse per l'intervenuto decorso del termine ultimo istruttorio *ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c.*,

il consulente dell'Ufficio, sulla base di tutta la documentazione agli atti e di quella pervenutagli, non ha potuto che concludere nel senso che "*non risultano fatturati né tantomeno quindi risultano guadagni che siano transitati dalla TEAM PRODCE s.r.l. al Prodocimi personalmente o alla Prodocimi Design s.r.l.*"¹⁶;

che infine non può ritenersi documentata la presunta sottrazione degli stampi , peraltro tardivamente dedotta dall'attore, di cui per completezza il consulente dell'Ufficio ha ipoteticamente trattato alla pag. 17 della sua relazione;

L. che la domanda risarcitoria proposta dall'attore va quindi accolta, senza necessità di ulteriore istruttoria e confermando pertanto sul punto l'ordinanza emessa dal giudice istruttore il 28/11/2012, per il minor importo capitale di € 11.633,85, da rivalutarsi come da prospetto che segue -attesa la natura di valore del credito risarcitorio- quanto ad € 818,62 dal 29/7/2006 e quanto al residuo dal 19/5/2008 sino alla data della domanda giudiziale (22/2/2010):

N.	Dal - Al	Capitale	Rivalutaz.	gg.	Tasso	Interessi	Movimento	Causale	Saldo
	dal	€ 818,62	€ 38,31			€ 0,00	€ 10.815,23	nuova somma aggiunta (capitale)	€ 11.672,16
1				661	0,0000%				
	29-07-2006	L. 1.585.069	L. 74.184			L. 0	L. 20.941.205	capitale originario	L. 22.600.459
	dal	€ 11.672,16	€ 173,95			€ 0,00	€ 0,00		€ 11.846,11
2				644	0,0000%				
	20-05-2008	L. 22.600.459	L. 336.815			L. 0	L. 0	data finale del conteggio	L. 22.937.274

¹⁶ Cfr. pagg. 11 - 13 della relazione ROMANO'.

	€. 212,26 L. 410.999	€. 0,00 L. 0	€. 0,00 L. 0	€. 11.846,11 L. 22.937.274
TOTALI	(rivalutazione complessiva)	(interessi complessivi)	(pagamenti complessivi)	(saldo finale)
			€. 10.815,23 L. 20.941.205	
			(nuovi capitali complessivi)	

e da maggiorarsi infine -a titolo di risarcimento in via equitativa del lucro cessante derivato dalla mancata tempestiva reintegrazione del patrimonio della Team Prodec s.r.l.- dell'interesse legale sino all'effettivo pagamento;

RITENUTO INOLTRE

M. che va respinta la domanda subordinata proposta dal PROSDOCIMI in via riconvenzionale, posto:

- in via di diritto, che la responsabilità dei consiglieri di amministrazione è sì solidale ma pur sempre per colpa, onde in quanto può rimproverarsi ad un membro del consiglio un atto pregiudizievole commesso da un altro consigliere in violazione di legge o dello statuto in quanto non consti positivamente che quell'atto è esclusivamente imputabile al secondo e sia rimasto tutto interno alla sua sfera di condotta senza transitare da alcun processo decisionale consiliare;

- in punto di fatto, che i due singoli addebiti qui riconosciuti fondati riguardano per l'appunto illeciti che Nicola PROSDOCIMI non ha contestato di aver commesso personalmente e in via autonoma né ha provato o chiesto di dimostrare che Rino BELLONI, il quale ha affermato (e documentato) di averli scoperti a distanza di tempo, ne fosse stato in qualsiasi modo previamente informato;

N. che a fronte della parziale soccombenza reciproca attestata dal rigetto per la loro maggior parte dei capi della domanda attorea, le spese di lite (ivi comprese quelle di consulenza tecnica) meritano compensazione in ragione della metà;

che Nicola PROSDOCIMI va quindi condannato a rifondere a Rino BELLONI la metà residua, congruamente liquidabile -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012¹⁷ e tenuto

¹⁷ Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.

conto del notevole ridimensionamento quantitativo nonché dell'infondatezza del capo di domande cui sia le spese di esibizione documentale che del subprocedimento cautelare erano strumentali- nella congrua misura di complessivi € 5.941,50 (di cui € 191,50 per la metà del contributo unificato dell'iscrizione a ruolo e delle spese di notifica), oltre su € 5.750,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

O. che il compenso già liquidato al consulente tecnico dell'Ufficio il 17/9/2013 va infine posto a definitivo carico solidale delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna;

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rino BELLONI nei confronti di Nicola Giovanni PROSDOCIMI con citazione notificata anche alla TEAM PRODEC s.r.l. il 22/2/2010, nonché sulla domanda proposta in via riconvenzionale subordinata dal convenuto in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. accerta** la responsabilità di Nicola Giovanni PROSDOCIMI per il danno arrecato alla TEAM PRODEC s.r.l. con gli illeciti indicati ai paragrafi B.1.c e B.1.d della motivazione della presente sentenza;
- 2. condanna per l'effetto** Nicola Giovanni PROSDOCIMI a rifondere alla TEAM PRODEC s.r.l. la somma di complessivi € **11.846,11** ai valori della moneta alla data della domanda, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 22/2/2010 sino all'effettivo pagamento;
- 3. rigetta nel resto** la domanda proposta da Rino BELLONI;
- 4. rigetta altresì** la domanda proposta dal convenuto in via riconvenzionale subordinata;
- 5. compensa** fra le parti le spese processuali in ragione della metà;
- 6. condanna** Nicola Giovanni PROSDOCIMI a rimborsare a Rino BELLONI la metà residua, che **liquida** in € **5.941,50**, oltre su € 5.750,00 al rimborso del contributo

previdenziale di categoria (C.p.A.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

7. **pone infine** le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale delle parti, in ragione di un mezzo ciascuna.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2014

il giudice estensore

il Presidente

dott. Guido Vannicelli

dott. Vincenzo Perozziello